



COMUNE di MASSANZAGO

Provincia di Padova

Via Roma, 59 – 35010 Massanzago (PD)

Codice Fiscale 80009530280

Partita IVA 00703310284

☎ 049 5797001

☎ 049 9360020

Prot. n. 11452 / 10

Reg. Ord. n. 17/2010

DISCIPLINA DEGLI ORARI DELLE ATTIVITÀ DI VENDITA AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA

IL SINDACO

Richiamate le norme contenute nel titolo IV° del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

Vista la Legge Regionale 13 agosto 2004, n. 15;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 30.11.2009 “Criteri di indirizzo per attività di coordinamento e riorganizzazione degli orari per il commercio”;

Considerato che per funzionalità e controllo da parte degli Organi di Vigilanza, si rende utile disporre un provvedimento omogeneo tra i Comuni della Federazione del Camposampierese;

Visti i pareri delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, operanti in ambito locale, nonché delle Organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti espressi nell’incontro del 10.12.2010;

Visto l'art. 50, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

Art. 1 – DETERMINAZIONE DELL'ORARIO

Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio esistenti sul territorio di questo Comune, fatto salvo quanto disposto al successivo art. 5, possono rimanere aperti al pubblico tutti i giorni della settimana **dalle ore 7,00 alle ore 22,00**.

Nel rispetto di tali limiti, l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando il limite delle 13 (tredici) ore giornaliere.

Art. 2 – CHIUSURA INFRASETTIMANALE

La chiusura infrasettimanale, per tutti gli esercizi di cui al presente provvedimento, **è facoltativa**.

L'esercente può adottare la mezza giornata di chiusura infrasettimanale nei giorni:

- *Settore alimentare:* mercoledì pomeriggio
- *Settore non alimentare:* lunedì mattina *oppure* sabato pomeriggio

Tali scelte, facoltative, comportano poi l'obbligo della chiusura dell'esercizio nei giorni indicati.

La scelta operativa vale fino al 31 dicembre dell'anno in corso e s'intende confermata per l'anno successivo se non viene operata scelta diversa entro il medesimo termine.

Art. 3 – SCELTA DELL'ORARIO

Gli esercenti hanno l'obbligo di rendere noto al pubblico mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione, l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio, posti in maniera ben visibile dall'esterno dell'esercizio stesso, nonché il periodo di chiusura per ferie o di sospensione dell'attività per altre cause (*non è prevista la comunicazione al Comune*).

Art. 4 – ORARI DELLE ATTIVITÀ MISTE

Gli esercenti attività miste, gestite congiuntamente (nei medesimi locali o locali attigui), sia quelle regolamentate dal D.Lgs. n. 114/98 e sia quelle soggette ad autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande o licenza di P.S. o licenza per la vendita di articoli di monopolio o autorizzazione per la vendita di giornali e riviste, devono sospendere la vendita ad eccezione del latte, degli articoli soggetti ad autorizzazione prevista dal D.Lgs. n. 114/98, qualora l'esercizio rimanga aperto per svolgere l'attività prevista dalle altre autorizzazioni.

Art. 5 – CHIUSURE DOMENICALI E FESTIVE

È obbligatoria la chiusura domenicale e festiva di tutti gli esercizi di vendita al dettaglio con esclusione delle attività elencate al successivo art. 6.

Gli esercizi del settore alimentare, con esclusione degli esercizi specializzati nella vendita di carni, frutta e

verdura e generi di pasticceria, per i quali la presente norma deve essere intesa come facoltà non come obbligo, devono garantire l'apertura al pubblico, in caso di più di due festività consecutive sulla base delle seguenti modalità: apertura fino alle ore 13.00 nella seconda festività esclusi i giorni: 1° gennaio e 25 dicembre nel cui caso l'apertura è spostata al giorno precedente o successivo a discrezione dell'esercente.

La deroga dall'obbligo della chiusura festiva e domenicale é concessa nei seguenti giorni:

1. prima domenica di gennaio dopo i saldi invernali;
2. 10 aprile;
3. domenica delle Palme;
4. prima domenica di luglio dopo i saldi estivi;
5. terza, quarta e quinta domenica di ottobre;
6. ultima domenica di novembre;
7. durante le fiere, di cui all'art. 11 della L.R. n. 10/2001, e le sagre dei singoli Comuni e loro località. In questo caso possono tenere aperto solo gli esercenti che tradizionalmente fanno riferimento alla singola località interessata;
8. nei giorni festivi del mese di dicembre (*escluso il giorno del Santo Natale*);
9. il Sindaco, o suo delegato, potrà autorizzare inoltre, altre circostanziate e motivate deroghe, anche a singoli esercizi commerciali, dandone tempestiva informazione alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore commercio;
10. **Le richieste per le eventuali modifiche alle otto festività dovranno pervenire tassativamente 60 giorni prima della data oggetto di modifica, pena il rigetto dell'istanza. I 60 giorni decorrono dalla data di protocollo di arrivo.**

Art. 6 – ESCLUSIONI

Sono escluse dal presente provvedimento, qualora l'attività di vendita sia svolta in maniera esclusiva e prevalente, le attività soggette a normative particolari, nonché alle altre forme speciali di vendita al dettaglio previste al titolo IV° del D.Lgs. n. 114/98 e le sale cinematografiche:

- le rivendite di generi di monopolio;
- gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici ed alberghieri;
- gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali;
- le rivendite di giornali;
- le gelaterie, pasticcerie, rosticcerie e le gastronomie;
- gli esercizi specializzati per la vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'artigianato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, stazioni di servizio autostradali per carburanti e le sale cinematografiche;
- sono esclusi dall'obbligo di chiusura domenicale gli esercizi di vicinato specializzati nella vendita di frutta e verdura, per il periodo ottobre – novembre, per la vendita di castagne, anche cotte, frutta secca e dolci. Il Sindaco potrà autorizzare tale vendita anche a titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, nella giornata di domenica, esclusivamente per il periodo ottobre – novembre, solo nel caso in cui, nella località, non sia presente la medesima tipologia di vendita in forma fissa o, se presente, non eserciti la facoltà di tenere aperto il proprio esercizio.

Art. 7 – SANZIONI

Le violazioni alla presente disciplina degli orari di vendita sulle aree private in sede fissa sono punite ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 114/98, art. 40 della L.R. n. 15/04 e art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/00.

Art. 8 – ENTRATA IN VIGORE

La presente Ordinanza entra in vigore il primo gennaio 2011 e, salvo modifiche, ha validità anche per gli anni successivi. Da pari data è revocata l'Ordinanza sindacale pari oggetto n. 2 del 12.02.2010.

Massanzago li, 20/12/2010

353
Si attesta che
al ...
Il, ...

IL MESSO COM.LE

(O. ...)



IL SINDACO
Francesco Olivi

Francesco Olivi